Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 29 gennaio 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 29 GENNAIO 1976:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Acqui Terme.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Agrigento.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alessandria.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Aversa.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Biella.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Brindisi.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Casale Monferrato.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Enna.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Fossano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lamezia Terme.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Melfi.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Messina.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile « C. Beccaria » di Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni « Ai Colli Aminei » di Napoli.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Novara.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e l'istituto di riadattamento sociale di Orvieto.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa per minorati fisici e psichici di Parma.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Patti.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pescara.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pistoia.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Potenza.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rimini.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario « Regina Coeli » di Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rossano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sala Consilina.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Saluzzo.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di S. Maria Capua Vetere.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di S. Angelo dei Lombardi.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sondrio.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Spoleto.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Udine.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Velletri.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vercelli.

(Da 341 a 364 e da 446 a 457)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di S. Cristina Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani, nonché le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 16 luglio 1973, n. 68, del comune di S. Cristina Gela (Palermo), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo nella seduta del 14 agosto 1973 al n. 31439/25202, con cui si approva lo schema di convenzione per il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto di quel comune;

Vista la deliberazione 11 dicembre 1973, n. 95, resa esecutiva dalla suddetta commissione nella seduta del 9 gennaio 1974, n. 494/898, con cui il citato comune revoca la clausola introdotta al quarto comma dell'art. 9 del menzionato schema di convenzione approvato con la citata delibera n. 68;

Ritenuto che l'Ente acquedotti siciliani, con nota n. 10276 del 7 maggio 1974 ha richiesto al comune di S. Cristina Gela, in relazione alle nuove norme fiscali, la modifica dell'art. 7 della stipulanda convenzione, che particolarmente concerne la garanzia prevista a carico del comune stesso per le passività;

Vista la deliberazione 31 maggio 1974, n. 35, resa esecutiva dalla sopraindicata commissione nella seduta del 20 giugno 1974, con cui la giunta municipale modifica il testo del citato art. 7 della convenzione, introducendo una apposita clausola allo schema della convenzione di che trattasi;

Vista la deliberazione adottata nelle adunanze del 21 e 22 ottobre 1974 dal consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, relativa all'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di S. Cristina Gela;

Vista la convenzione 18 dicembre 1974, n. 6 di repertorio, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di S. Cristina Gela passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di S. Cristina Gela (Palermo).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 18 dicembre 1974 citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1975

LEONE

BUCALOSSI — GUI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 216

(750)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Proroga al 31 dicembre 1976 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 dell'8 ottobre 1973, con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di oli da gas e oli medi;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 15 novembre 1973, con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di oli leggeri e di oli pesanti;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 316 del 7 dicembre 1973, con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di gas di petrolio liquefatto e di altri prodotti derivati;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 30 marzo 1974, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1974 il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva di oli da gas e di oli medi, di oli leggeri e oli pesanti, di gas di petrolio liquefatto e di altri prodotti derivati;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 30 dicembre 1974, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1975 il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva di oli da gas e di oli medi, di oli leggeri e di oli pesanti, di gas di petrolio liquefatto e di altri prodotti derivati;

Ritenuta la necessità di mantenere il regime delle autorizzazioni per le esportazioni dei prodotti petroliferi in relazione al permanere delle difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1976 i succitati decreti ministeriali del 6 ottobre 1973, del 12 novembre 1973, del 1° dicembre 1973, già prorogati fino al 31 dicembre 1974 con il decreto ministeriale del 28 marzo 1974 e con decreto ministeriale del 27 dicembre 1974 fino al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(813)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1976.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Sassari in data 9 luglio 1975 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Thiesi-Romana » (da Thiesi all'innesto con la strada provinciale Romana-Giave);

Vista la relazione del genio civile di Sassari in data 22 agosto 1975, n. 5249;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Thiesi-Romana », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « Dare precedenza » oppure, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un « Arresto allo incrocio » (vedi circolare IGCT. n. 7000, dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di « Identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1966);

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza; fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

(808)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 399.149,70 di cui al mod. *B*-Import n. 3618532 rilasciato in data 11 luglio 1974 dalla sede di Milano della Banca popolare di Novara per la importazione di 863 balle di cascami di seta di origine e provenienza U.R.S.S.

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate alle seguenti scadenze:

dogana di Milano, 27 maggio 1975, $ USA 82.080;
dogana di Milano, 24 giugno 1975, $ USA 82.080;
dogana di Pavia, 10 settembre 1975, $ USA 113.088;
dogana di Pavia, 24 settembre 1975, $ USA 121.901,70,

con ritardi, quindi, varianti fra sette mesi e mezzo circa e undici mesi e mezzo circa rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490800 del 26 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla Banca interessata per conto della ditta, con l'istanza del 29 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i ritardi nello sdoganamento risultano essere stati determinati da motivi di carattere essenzialmente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società per la filatura

dei cascami di seta S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5% di $ USA 399.149,70 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(869)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Al.Ma.Rose S.n.c. di Martinelli Clemente & C., in Robbio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Al.Ma.Rose S.n.c. di Martinelli Clemente & C., in Robbio, ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 16.395 di cui al mod. *B*-Import n. 3386809 rilasciato in data 17 marzo 1975 dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, in Pavia, per l'importazione di un acquisto di una partita di borse ed altri lavori di paglia di origine e provenienza Cina popolare;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia il 30 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 570520 del 23 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinato da presunti scioperi doganali, verificatisi nel corrispondente periodo, giustificazione tuttavia non comprovata da idonei elementi agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Al.Ma.Rose S.n.c. di Martinelli Clemente & C., in Robbio, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle province lombarde, in Pavia, nella misura del 5 % di Rmby 16.395 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(870)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 130.544.683 di cui al mod. *B*-Import n. 4077097 rilasciato in data 30 aprile 1974 dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, in Milano, per l'importazione di scampi congelati di origine e provenienza Islanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Cremona per Lit. 76.170.830 il 20 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centosettantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; per Lit. 25.796.690 sdoganata entro i termini consentiti; per Lit. 28.530.000 rivenduta in transito indiretto verso la Svizzera;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973298 del 21 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla contrazione dei consumi sul mercato nazionale e quindi giustificata con argomentazioni di natura commerciale per Lit. 76.170.830; per la parte rivenduta in transito e regolata entro i termini consentiti (Lit. 28.530.000) questa sarà oggetto di altro provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Cassa di Risparmio delle province lombarde, in Milano, nella misura del 5% di Lit. 76.170.830 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(871)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa legnami di C. Alderighi, in Scandicci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alfa legnami di C. Alderighi, in Scandicci, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 12.881,14 di cui al mod. *B*-Import n. 4329665 rilasciato in data 22 maggio 1974 dalla Banca toscana di Firenze per l'importazione di una partita di legno di origine e provenienza Singapore;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 29 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di trentotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/18289 del 25 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta volte a giustificare il ritardo non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa legnami di C. Alderighi, in Scandicci, mediante fidejussione della Banca toscana di Firenze nella misura del 5% di $ USA 12.881,14 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(872)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Calzaturificio Gori, in Castelfranco di Sotto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Calzaturificio Gori, in Castelfranco di Sotto (Pisa), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 7.484,70 di cui al mod. *B*-Import n. 3523087 rilasciato in data 20 marzo 1973 dalla Cassa di risparmio di San Miniato per l'importazione di 84 casse di pelli bovine di origine e provenienza Bangladesh;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 maggio 1973 con un ritardo, quindi, di ventotto giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/10501 del 3 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'importatore non sono tali da giustificare il ritardo nella importazione, considerato che gli eventuali scioperi non sono stati la causa determinante del ritardo, atteso che la merce era giacente allo Stato estero sin dal 15 febbraio 1973;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Calzaturificio Gori, in Castelfranco di Sotto (Pisa), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di San Miniato nella misura del 5 % di Lgs. 7.484,70 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(861)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta L.M.P. S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta L.M.P. S.p.a., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 35.291 di cui al mod. *B*-Import n. 3758372 rilasciato in data 8 agosto 1973 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di materie plastiche di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 16 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di quarantacinque giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810698 del 27 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione

alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta per giustificare il ritardo nello sdoganamento della merce non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta L.M.P. S.p.a., in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di D.M. 35.291 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(862)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bignami armi S.n.c. di Berti F. & C., in Bolzano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Bignami armi S.n.c. di Berti F. e C., in Bolzano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.470,54 di cui al mod. *B*-Import numero 9790957 rilasciato in data 20 febbraio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di armi (rivoltelle) di origine e provenienza Repubblica federale di Germania;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bolzano il 24 aprile 1974 con un ritardo, quindi, di trentatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 141821 del 10 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 agosto 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non ha fornito elementi sufficienti a giustificazione del ritardo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bignami armi S.n.c. di Berti F. e C., in Bolzano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ USA 11.470,54 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(863)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Asphot S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Asphot S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 3.308.725 di cui al mod. *B*-Import n. 4610555 rilasciato in data 16 maggio 1974 dalla Banca provinciale lombarda, in Bergamo, per l'importazione di accessori fotografici di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 23 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di oltre dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per Yen 401.100; per Yen 2.907.625 il 1° agosto 1974 entro il termine della domiciliata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 974234 del 10 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 agosto 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la giustificazione addotta dalla ditta stessa (trattasi di merce a licenza per la quale si è reso necessario attendere la prescritta autorizzazione) non è esimente valida ai fini del previsto incameramento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Asphot S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca provinciale lombarda, in Bergamo nella misura del 5 % di Yen 401.100 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(864)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elektromarket innovazione S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Elektromarket innovazioni S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 5.834.332 di cui al mod. *B*-Import n. 3027721 rilasciato in data 24 maggio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 111 cartoni registratori di origine e provenienza Giappone.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Verona il 30 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di trentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 496745 del 4 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le circostanze addotte dalla interessata (scioperi e sbarco ritardato a Genova) non trovano riscontro obiettivo nella documentazione probatoria agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elektromarket innovazioni S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di Yen 5.834.332 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(865)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria M.P.F., in S. Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria M.P.F., in S. Croce sull'Arno, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 42.280,92 di cui al mod. *B*-Import n. 4471695 rilasciato in data 30 aprile 1974 dalla Cassa di risparmio S. Miniato per l'importazione di pelli bovine gregge di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ventimiglia il 26 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di ventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 92166 del 26 novembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta per giustificare il ritardo nello sdoganamento della merce non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria M.P.F., in S. Croce sull'Arno, mediante fidejussione della Cassa di risparmio S. Miniato nella misura del 5 % di F.F. 42.280,92 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(866)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.V.O.A. S.p.a., in Vasto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.V.O.A. S.p.a., in Vasto (Chieti), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 21.200 e 25.133,10 di cui ai modelli *B*-Import numeri 3052097-3052867 rilasciati in data 21 febbraio 1973 e 19 giugno 1973 dal Banco di Roma, in Roma, per l'importazione di olio vergine di oliva di origine e provenienza Turchia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 23 agosto 1973 con un ritardo, quindi, di cinque mesi/trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230299 dell'11 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati ido-

nei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto causato in misura determinante dallo smarrimento del certificato di importazione della merce, rilasciato dal Ministero delle finanze, circostanza non valida ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.V.O.A. S.p.a., in Vasto (Chieti), mediante fidejussione del Banco di Roma, in Roma, nella misura del 5 % di $ USA 21.200 e 21.133,10 in cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(867)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fil-Tevan S.r.l., in Prato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fil-Tevan S.r.l., in Prato, ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati con modelli *B*-Import emessi dal Banco di Roma, filiale di Prato:

mod. *B*-Import n. 2634134, del 12 aprile 1972, di Lit. 19.020.575;

mod. *B*-Import n. 2634148, del 17 aprile 1972, di Lit. 19.464.812;

mod. *B*-Import n. 2634259, del 16 giugno 1972, di Lit. 12.281.100;

mod. *B*-Import n. 3053346, del 25 ottobre 1972, di Lit. 9.803.300,

per importazioni di tessuti di poliestere e di cotone di origine e provenienza Bulgaria;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le merci di cui ai suddetti pagamenti anticipati non sono state mai importate in quanto il contingente al cui regime le merci stesse erano sottoposte, risultò esaurito, e che pertanto le stesse, su istruzioni della fornitrice bulgara sono state rispedite a Basilea, dietro rimborso delle somme trasferite alle seguenti date:

mod. *B*-Import n. 2634134 del 12 aprile 1972, importo Lit. 19.020.575, rimborsato il 12 aprile 1973, con un ritardo di undici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno (12 maggio 1972);

mod. *B*-Import n. 2634148 del 17 aprile 1972, importo Lit. 19.464.812, rimborsato il 29 maggio 1973 con un ritardo di oltre dodici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno (17 maggio 1972);

mod. *B*-Import n. 2634259 del 16 giugno 1972, importo Lit. 12.281.100, rimborsato il 12 aprile 1973, con un ritardo di circa sette mesi rispetto alla scadenza dello impegno (14 settembre 1972);

mod. *B*-Import n. 3053346 del 25 ottobre 1972 importo Lit. 9.803.300, rimborsato il 12 aprile 1973, con un ritardo di oltre due mesi e mezzo rispetto alla scadenza dell'impegno (23 gennaio 1973);

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309494 del 24 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 agosto 1973 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità alla ditta medesima della infrazione valutaria, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta non sono suffragate da idonei elementi probatori in atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fil-Tevan S.r.l., in Prato, mediante fidejussione della filiale di Prato del Banco di Roma nella misura del 5% di Lit. 60.569.787 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(875)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia

(Manifestazione 6 gennaio 1976)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1976 ed esito della manifestazione televisiva « Un colpo di fortuna », edizione speciale di « Spaccaquindici ».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie BD n. 91088:
L. 200 milioni abbinato al concorrente Gianni Barabino;
2) Biglietto serie Z n. 56747:
L. 140 milioni abbinato al concorrente Antonio Trentin;
3) Biglietto serie CE n. 25607:
L. 130 milioni abbinato al concorrente Enrico Bianchi;
4) Biglietto serie L n. 63005:
L. 120 milioni abbinato al concorrente Vindice Ciuffo;
5) Biglietto serie AD n. 71509:
L. 110 milioni abbinato al concorrente Gabriella Tancioni;
6) Biglietto serie BM n. 38599:
L. 100 milioni abbinato al concorrente M. Pia Lombardi.

B) Premi di seconda categoria di L. 25.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

7)	Bigl.	serie	C	n. 53413	19)	Bigl.	serie	AF	n. 38995
8)	»	»	D	» 88320	20)	»	»	AL	» 32240
9)	»	»	F	» 79709	21)	»	»	AL	» 54441
10)	»	»	F	» 88109	22)	»	»	AM	» 65479
11)	»	»	N	» 27101	23)	»	»	AS	» 31059
12)	»	»	S	» 99548	24)	»	»	AS	» 70533
13)	»	»	U	» 28278	25)	»	»	BG	» 40661
14)	»	»	V	» 09218	26)	»	»	BP	» 75628
15)	»	»	AA	» 95267	27)	»	»	BS	» 84294
16)	»	»	AB	» 96354	28)	»	»	BZ	» 58442
17)	»	»	AE	» 78661	29)	»	»	CA	» 60433
18)	»	»	AE	» 92744	30)	»	»	CC	» 04053

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

31)	Bigl.	serie	A	n. 24384	66)	Bigl.	serie	AZ	n. 06889
32)	»	»	A	» 31071	67)	»	»	BA	» 41741
33)	»	»	A	» 53474	68)	»	»	BA	» 61328
34)	»	»	B	» 00740	69)	»	»	BA	» 68409
35)	»	»	B	» 44947	70)	»	»	BB	» 18196
36)	»	»	B	» 92210	71)	»	»	BB	» 42742
37)	»	»	C	» 29438	72)	»	»	BB	» 71187
38)	»	»	C	» 73189	73)	»	»	BB	» 94418
39)	»	»	F	» 04397	74)	»	»	BC	» 85288
40)	»	»	L	» 22062	75)	»	»	BE	» 88080
41)	»	»	M	» 81277	76)	»	»	BF	» 94310
42)	»	»	N	» 82621	77)	»	»	BL	» 05518
43)	»	»	S	» 20405	78)	»	»	BL	» 17064
44)	»	»	T	» 08743	79)	»	»	BL	» 30606
45)	»	»	T	» 24567	80)	»	»	BM	» 74074
46)	»	»	T	» 97180	81)	»	»	BO	» 56769
47)	»	»	U	» 78894	82)	»	»	BO	» 62152
48)	»	»	U	» 91427	83)	»	»	BO	» 98461
49)	»	»	V	» 06064	84)	»	»	BQ	» 04838
50)	»	»	V	» 32345	85)	»	»	BQ	» 40895
51)	»	»	Z	» 84883	86)	»	»	BR	» 21168
52)	»	»	AA	» 83870	87)	»	»	BT	» 07919
53)	»	»	AC	» 92632	88)	»	»	BT	» 34374
54)	»	»	AD	» 84376	89)	»	»	BT	» 84760
55)	»	»	AE	» 11089	90)	»	»	BU	» 99904
56)	»	»	AG	» 83587	91)	»	»	BV	» 31519
57)	»	»	AI	» 50931	92)	»	»	CA	» 54230
58)	»	»	AL	» 02046	93)	»	»	CB	» 11516
59)	»	»	AL	» 92570	94)	»	»	CB	» 22650
60)	»	»	AQ	» 41404	95)	»	»	CB	» 38184
61)	»	»	AQ	» 63528	96)	»	»	CC	» 00188
62)	»	»	AR	» 90196	97)	»	»	CD	» 20418
63)	»	»	AS	» 05522	98)	»	»	CD	» 60765
64)	»	»	AU	» 73741	99)	»	»	CF	» 46951
65)	»	»	AV	» 31836	100)	»	»	CF	» 63139

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1)	Biglietto	serie	BD	n.	91088:	L.	4.000.000;
2)	»	»	Z	»	56747:	»	3.000.000;
3)	»	»	CE	»	25607:	»	2.500.000;
4)	»	»	L	»	63005:	»	2.300.000;
5)	»	»	AD	»	71509:	»	2.200.000;
6)	»	»	BM	»	38599:	»	1.500.000.

Ai venditori dei 24 biglietti vincenti i premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 70 biglietti vincenti i premi di 3ª categoria L. 150.000 ciascuno.

(633)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Revoca del provvedimento 29 febbraio 1960 di reintegra al demanio marittimo di aree già trasferite alla regione Sardegna nella località « Su Siccu » e « Bonaria » di Cagliari.

Con decreto 22 agosto 1975 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze è stato revocato il provvedimento 29 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 25 giugno 1960, con cui venne reintegrata al pubblico demanio marittimo - la zona di mq 205600 sita in località « Su Siccu » e « Bonaria » di Cagliari.

(770)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Alassio

Con decreto 18 novembre 1975 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 20,25 e l'insistente manufatto demaniale marittimo della superficie di mq 1,60, siti in Alassio (Savona), riportati in catasto del comune omonimo al foglio n. 27, particella n. 392.

(771)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1974, il comune di Macchiagodena (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(470/M)

Autorizzazione al comune di Agazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Agazzano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(474/M)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(475/M)

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(466/M)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(467/M)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1976, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(471/M)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1976, il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(472/M)

Autorizzazione al comune di San Polo dei Cavalieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1976, il comune di San Polo dei Cavalieri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(473/M)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1976, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 767.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(468/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 399.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1577 della *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1975.

(469/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Media dei titoli del 26 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,500
Redimibile 3,50 % 1934	99,350
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,275
» poliennali 7 % 1978	96,250
» » 9 % 1979	98,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la rettifica di decreti di concessione di ricompense al valor militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 dell'8 novembre 1975, al secondo comma, dove è scritto: « *decreto del Presidente della Repubblica* 28 giugno 1945 », leggasi: « *decreto luogotenenziale* 28 giugno 1945 ».

(769)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto 15 gennaio 1976, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « Week ends armonia n. 2 », in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 4 aprile 1966, rep. n. 141060, reg. soc. n. 312;

2) società cooperativa edilizia « Agilla », in Agello di Magione (Perugia), costituita per rogito Sconocchia in data 29 ottobre 1964, rep n. 9007, reg. soc. 3269;

3) società cooperativa edilizia « Clitunno », in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 4 marzo 1959, reg. soc. 186;

4) società cooperativa edilizia « Albavision », in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 3 agosto 1964, rep. numero 146125, reg. soc. n. 669;

5) società cooperativa edilizia « Ibis » in Roma, costituita per rogito Grassi in data 20 novembre 1958, rep. n. 47725, registro soc. n. 1969/58;

6) società cooperativa edilizia « Cristallo » in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 4 dicembre 1953, rep. n. 124695, reg. soc. n. 353;

7) società cooperativa edilizia « Aldebaran 54 », in Roma, costituita per rogito Pomar in data 23 gennaio 1954, rep. n. 51762, reg. soc. n. 821;

8) società cooperativa di produzione e lavoro « Coorenar », in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 26 marzo 1946, rep. n. 4422, reg. soc. n. 911;

9) società cooperativa « Trasporto S.A.E. - Servizi Aerei con Elicottero », in Roma, costituita per rogito Vesci in data 7 aprile 1949, rep. n. 5434, reg. soc. n. 1046;

10) società cooperativa edilizia « Adria Tevere », in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 18 marzo 1953, rep. numero 16116, reg. soc. n. 928;

11) società cooperativa di produzione e lavoro « Prima Aurora », in Roma, costituita per rogito Bellini in data 10 maggio 1965, rep. n. 52141/15531, reg. soc. n. 1426/65;

12) società cooperativa edilizia « A.C.L.I. Don Bosco », in Roma, costituita per rogito Fallace in data 3 gennaio 1964, rep. n. 113620, reg. soc. n. 598/64;

13) società cooperativa edilizia « Antonio Meucci », in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 19 ottobre 1959, rep. n. 574801, reg. soc. n. 1997/59;

14) società cooperativa edilizia « Baleno », in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 30 ottobre 1953, rep. n. 5179, reg. soc. n. 2771;

15) società cooperativa « Società italiana tra artisti lirici n. 1 - S.I.F.A.L. n. 1 », in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 maggio 1951, rep. n. 11583, reg. soc. n. 1413;

16) società cooperativa edilizia « Bonanza », in Roma, costituita per rogito Colabucci in data 14 maggio 1963, rep. n. 38796, reg. soc. n. 1668/63;

17) società cooperativa edilizia « Artiglio », in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 4 giugno 1952, rep. n. 14303, reg. soc. n. 1532;

18) società cooperativa agricola « Menenio Agrippa », in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 26 settembre 1946, rep. n. 7232, reg. soc. n. 2158;

19) società cooperativa di produzione e lavoro «Execelsior», in Roma, costituita per rogito Capasso in data 26 luglio 1946, rep. n. 13140, reg. soc. n. 1725;

20) società cooperativa edilizia « Ancora », in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 29 gennaio 1954, rep. n. 16550, reg. soc. n. 664;

21) società cooperativa edilizia «Argo V», già «Argo», in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 febbraio 1957, rep. n. 16338, reg. soc. n. 991;

22) società cooperativa « S.A.C.P.A.G.A.V. - Società cooperativa per acquisto generi alimentari vari », in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 22 luglio 1944, rep. n. 3555, registro soc. n. 487;

23) società cooperativa edilizia « Arinta », in Roma, costituita per rogito Pomar in data 23 febbraio 1955, rep. n. 59275, reg. soc. n. 1082/55;

24) società cooperativa edilizia « Alba Domus », in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 dicembre 1961, rep. n. 37456, reg. soc. n. 192;

25) società cooperativa di produzione e lavoro « Giovine Italia », in Roma, costituita per rogito Pompili in data 22 aprile 1945, rep. n. 1552, reg. soc. n. 989;

26) società cooperativa di produzione e lavoro « Tecnici Associati Italiani Cinematografici T.A.I.C. », già « Tecnici Associati Cinematografici », in Roma, costituita per rogto Pastore in data 11 novembre 1951, rep. n. 20605, reg. soc. n. 251/52;

27) società cooperativa edilizia « Augusta Romana », in Roma, costituita per rogito Marchese in data 8 ottobre 1953, rep. n. 7494, reg. soc. n. 920;

28) società cooperativa edilizia « Maram », in Roma, costituita per rogito Dobici in data 31 agosto 1964, rep. n. 390254/9263;

29) società cooperativa edilizia « Castello XX Romano », in Roma, costituita per rogito Pomar in data 27 ottobre 1965, rep. n. 154426, reg. soc. n. 258585;

30) società cooperativa edilizia « Mariana », in Roma, costituita per rogito Parisi in data 6 dicembre 1966, rep. n. 1818, reg. soc. n. 706/63;

31) società cooperativa edilizia « Usignolo », in Acilia di Roma, costituita per rogito Ghi in data 22 gennaio 1963, rep. n. 4789, reg. soc. n. 2603/64;

32) società cooperativa edilizia « Polavia », in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito de Benedictis in data 4 settembre 1962, rep. n. 1003, reg. soc. n. 915;

33) società cooperativa edilizia « Anzio Etrusca », in Anzio (Roma), costituita per rogito Papa in data 1° maggio 1957, rep. n. 1968, reg. soc. n. 764;

34) società cooperativa edilizia « Anthos », in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito Della Porta in data 2 luglio 1961, rep. n. 52027, reg. soc. n. 862;

35) società cooperativa edilizia « Vittoria Quinta - già Vittoria », in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito Caliani in data 11 marzo 1964, rep. n. 514, reg. soc. n. 996;

36) società cooperativa edilizia « Ariete », in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito Mammuccari in data 13 febbraio 1958, rep. n. 26861, reg. soc. n. 774;

37) società cooperativa agricola « Nuova Veliterna », in Velletri (Roma), costituita per rogito Collosi in data 20 aprile 1967, rep. n. 49647, reg. soc. n. 1180;

38) società cooperativa edilizia « L'Ancora », in Rieti, costituita per rogito Paoloantonio in data 29 novembre 1962, rep. numero 17464, reg. soc. n. 545;

39) società cooperativa tra « Pescatori lago Turano », in Colle di Tora (Rieti), costituita per rogito Filippi in data 10 novembre 1964, rep. n. 10770, reg. soc. n. 631;

40) società cooperativa edilizia « I.N.A. - Casa Serena Domus », in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 1° aprile 1958, rep. n. 11441, reg. soc. n. 1258;

41) società cooperativa di produzione e lavoro « Orsa Minore », in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 4 agosto 1966, rep. n. 91202, reg. soc. n. 538/66;

42) società cooperativa « Diana Cacciatrice », in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 11 novembre 1963, repertorio n. 133227, reg. soc. n. 802;

43) società cooperativa edilizia « Alba Nueva », in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 23 marzo 1960, rep. n. 39904, reg. soc. n. 165;

44) società cooperativa edilizia « Polena », in Napoli, costituita per rogito Transo in data 12 settembre 1957, rep. n. 8332, reg. soc. n. 416;

45) società cooperativa di produzione e lavoro « Cheope », in Cardito (Napoli), costituita per rogito Valente Gabriele in data 3 maggio 1957, rep. n. 15338, reg. soc. n. 213;

46) società cooperativa edilizia « La Dalia », in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Iesu in data 19 luglio 1965, rep. n. 134183, reg. soc. n. 512;

47) società cooperativa agricola « Risveglio », in Beltiglio di Ceppaloni (Benevento), costituita per rogito Zoppoli in data 13 settembre 1959, rep. n. 7320, reg. soc. n. 352;

48) società cooperativa di produzione e lavoro « Satellite », in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 8 aprile 1961, rep. n. 39719, reg. soc. n. 242;

49) società cooperativa edilizia « S.A.C.E.P. - Sant'Anna cooperativa edilizia popolare », in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 20 novembre 1965, rep. n. 25680, reg. soc. n. 661/65;

50) società cooperativa edilizia « Poggio Verde », in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 28 settembre 1968, repertorio n. 40481, reg. soc. n. 4123;

51) società cooperativa edilizia « Edilfamiglia », in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 27 ottobre 1966, rep. n. 34855, reg. soc. n. 3808.

(774)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1975, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « C.I.O.P. - Cooperativa infermieri ospedale psichiatrico », in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 16 febbraio 1963, rep. n. 64338, reg. soc. numero 4862;

2) società cooperativa edilizia « S. Giorgio di Alessandria », in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 26 agosto 1957, rep. n. 42460, reg. soc. n. 4489;

3) società cooperativa edilizia « Aurora », in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Arrabito in data 19 maggio 1957, rep. n. 346, reg. soc. n. 1681;

4) società cooperativa edilizia « Indipendenza », in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montarolo in data 8 maggio 1957, rep. n. 7681/1476, reg. soc. n. 1683;

5) società cooperativa « Acquedotto di Strevi superiore », in Strevi (Alessandria), costituita per rogito Baccalario in data 30 ottobre 1947, rep. n. 14261, reg. soc. n. 3704;

6) società cooperativa edilizia « COOP », in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 11 gennaio 1964, rep. n. 742, registro soc. n. 736;

7) società cooperativa di consumo « Circolo famigliare contadini », in Lainate (Milano), costituita per rogito Todeschini in data 22 giugno 1947, rep. n. 8693, reg. soc. n. 59314;

8) società cooperativa edilizia « L'Amicizia », in S. Angelo Lodigiano (Milano), costituita per rogito Biasini in data 30 novembre 1963, rep. n. 12289, reg. soc. n. 1172;

9) società cooperativa di consumo « Concordia », in Mirabello San Bernardino di Senna Lodigiana (Milano), costituita per rogito Curti-Pasini in data 2 luglio 1945, rep. n. 9490/6331, registro soc. n. 180;

10) società cooperativa di produzione e lavoro « Unione nazionale aeronautica di lavoro - U.N.A.L. - Padova », in Padova, costituita per rogito Alessandrini in data 19 maggio 1951, repertorio n. 5861, reg. soc. n. 3425;

11) società cooperativa edilizia « La massima concordia », in Genova, costituita per rogito Colombini in data 14 novembre 1956, rep. n. 6991, reg. soc. n. 21746;

12) società cooperativa di produzione e lavoro « C.S.T., Gabriello Chiabrera - Cooperativa servizi teatrali », in Savona, costituita per rogito Marchese in data 21 ottobre 1964, rep. numero 34447/5516, reg. soc. n. 3838;

13) società cooperativa agricola « S.I.P.A.Z. - Sviluppo incremento produzione agricola zootecnica », in Cortona Capezzine (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 24 maggio 1968, rep. n. 51460, reg. soc. n. 1980;

14) società cooperativa edilizia « Maremma », in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 17 marzo 1963, rep. numero 37020, reg. soc. n. 1158;

15) società cooperativa edilizia « Il tetto postelegrafico », già « Il tetto edilizia dei dipendenti delle poste e telecomunicazioni », in Grosseto, costituita per rogito Abbate in data 6 dicembre 1963, rep. n. 15739, reg. soc. n. 1188;

16) società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori A.C.L.I. », in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 6 dicembre 1955, rep. n. 5531, reg. soc. n. 787;

17) società cooperativa di consumo « Italia », in Bagno di Gavorrano (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 25 marzo 1956, rep. n. 13844, reg. soc. n. 812;

18) società cooperativa edilizia « Santa Barbara », in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 21 ottobre 1964, rep. n. 18472, reg. soc. n. 1266;

19) società cooperativa edilizia « La Lucciola », in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 11 maggio 1964, rep. numero 37078, reg. soc. n. 4405;

20) società cooperativa edilizia « Ferrovieri - Viale Carducci », in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 7 ottobre 1958, rep. n. 14743, reg. soc. n. 3752;

21) società cooperativa agricola « Latteria Torre Bianca », in Orentano di Castelfranco di Sotto (Pisa), costituita per rogito Tumbiolo in data 25 agosto 1961, rep. n. 57184, reg. soc. numero 2732;

22) società cooperativa agricola « Macereto », in San Lorenzo a Merse di Monticiano (Siena), costituita per rogito Tanda in data 18 ottobre 1967, rep. n. 4697, reg. soc. n. 1861;

23) società cooperativa edilizia « Carnaro tra profughi Giuliani », in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 16 luglio 1954, rep. n. 4747, reg. soc. n. 3508;

24) società cooperativa edilizia « Fons Viva, fra dipendenti statali, parastatali, pensionati e professionisti », in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 27 novembre 1948, rep. numero 1293/424, reg. soc. n. 2789;

25) società cooperativa edilizia « Ideale, fra lavoratori agricoli », in Baganzola di Golese di Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 29 maggio 1962, rep. n. 17886, reg. soc. numero 4500;

26) società cooperativa edilizia « Di Vittorio, fra lavoratori agricoli dipendenti », in S. Pancrazio di Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 4 febbraio 1962, rep. n. 17446, registro soc. n. 4413;

27) società cooperativa edilizia « Fontana », in Busseto (Parma), costituita per rogito Aminta Rota in data 4 aprile 1962, rep. n. 4188/2028, reg. soc. n. 4506;

28) società cooperativa edilizia « Bargello », in Collecchio (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 2 febbraio 1962, rep. n. 17442, reg. soc. n. 4412;

29) società cooperativa mista « Pro Felino », in Felino (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 18 giugno 1947, rep. n. 764, reg. soc. n. 2614;

30) società cooperativa edilizia « La Rocca, fra lavoratori agricoli », in Fontanellato (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 22 marzo 1962, rep. n. 17606, reg. soc. n. 4462;

31) società cooperativa di consumo « Varano Marchesi-Modesano », in Varano Marchesi di Modesano (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 9 novembre 1945, rep. n. 116, reg. soc. n. 2220;

32) società cooperativa di produzione e lavoro « Appenninoboschiva e di autotrasporti Pianadetto », in Pianadetto di Monchio delle Corti (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 17 dicembre 1945, rep. n. 140, reg. soc. n. 2233;

33) società cooperativa edilizia « Castello », in Basilicagoiano di Montechiarugolo (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 10 dicembre 1961, rep. n. 17260, reg. soc. n. 4382;

34) società cooperativa di consumo « Folgore di Isola di Palanzano », in Isola di Palanzano (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 3 agosto 1945, rep. n. 8260, reg. soc. n. 2065;

35) società cooperativa edilizia « Mutilati ed invalidi di guerra », in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 30 aprile 1953, rep. n. 12066/3116, reg. soc. n. 3347;

36) società cooperativa edilizia « La Solignanese », in Solignano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 3 febbraio 1964, rep. n. 7344, reg. soc. n. 4995;

37) società cooperativa edilizia « La casa del bracciante », in S. Polo di Torrile (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 12 agosto 1962, rep. n. 18116, reg. soc. n. 4537;

38) società cooperativa edilizia « Torrazza, fra lavoratori agricoli », in Vigatto (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 20 marzo 1962, rep. n. 17591, reg. soc. n. 4461;

39) società cooperativa edilizia « Beniamino Gigli », in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 5 gennaio 1959, repertorio n. 38223, reg. soc. n. 3407;

40) società cooperativa edilizia « Camelia », in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 13 giugno 1962, rep. n. 56211, reg. soc. n. 3725;

41) società cooperativa edilizia « Italia nuova », già « Italia », in Ancona, costituita per rogito Franci in data 28 settembre 1963, rep. n. 46192, reg. soc. n. 3890-2864;

42) società cooperativa di produzione e lavoro « Pulitutto », in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 12 aprile 1968, rep. n. 74396, reg. soc. n. 528;

43) società cooperativa agricola « Rinascita di Putido », in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 3 giugno 1964, rep. n. 68388, reg. soc. n. 4067;

44) società cooperativa edilizia « Delle Zeppelle », in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 19 maggio 1967, rep. n. 13587, reg. soc. n. 2030;

45) società cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo Apiro », in Apiro (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 24 dicembre 1944, rep. n. 3167, reg. soc. n. 656;

46) società cooperativa di consumo droghieri alimentari « La Nascente », in Campobasso, costituita per rogito de Felice in data 19 gennaio 1964, rep. n. 7358, reg. soc. n. 559;

47) società cooperativa agricola « Casa La Croce », in Casa la Croce di Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 9 febbraio 1961, rep. n. 1010, reg. soc. n. 183;

48) società cooperativa termolese per la pesca « S. Basso », in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 19 dicembre 1935, rep. n. 8428/4461, reg. soc. n. 49;

49) società cooperativa agricola « A.C.L.I., C.A.D.I.C. - Cooperativa agricola difesa incremento cotone », in S. Martino in Pensilis (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 6 agosto 1959, rep. n. 24687/5892, reg. soc. n. 171.

(698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castiglione della Pescaia

Con decreto 2 luglio 1975, n. 81445, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 900 sito in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), riportato al catasto del comune stesso al foglio 94, particella 314.

(773)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XXI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1974;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, con il quale è stato stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1975, n. 3066, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1975, registro n. 15, foglio n. 191, con il quale è stato approvato il programma d'esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale dello esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni di cui alla tabella XXI dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XXI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti saranno conferiti presso le seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni: Piemonte-Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Dei predetti posti, uno è riservato, ai sensi dell'art. 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, al personale delle agenzie di recapito in loco nonchè al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso, alla data del 31 gennaio 1974, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla approvazione della graduatoria stessa.

Art. 2.

Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare superiore (quinta classe), nonchè della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 13).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18, e non avere superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa tutti i documenti, su competente carta bollata, comprovanti il possesso di eventuali titoli di merito. In via esemplificativa, detti documenti potranno riguardare la carriera scolastica, i corsi di perfezionamento o di qualificazione professionale, i servizi resi presso amministrazioni statali o enti pubblici o privati, l'idoneità conseguita nei concorsi presso amministrazioni statali, il conseguimento di borse di studio e qualunque altro titolo che il candidato ritenga possa avere attinenza con la natura del posto per il quale concorre.

In ogni caso, i titoli di merito che non venissero allegati alla domanda dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo e data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate, corredate degli eventuali titoli di merito.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione di cui al precedente art. 1;

m) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli posseduta (numero, ente e data del rilascio);

n) i titoli di merito che allegano alla domanda stessa e quelli che eventualmente si riservassero di presentare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al settimo comma del presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un Presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto.

Art. 9.

Valutazione dei titoli di merito - Prova di esame

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno determinati dalla commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prova di esame. Per i titoli stessi, non potrà essere attribuito un punteggio superiore ai cinque decimi.

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica, costituita dalla guida di un automezzo industriale di portata superiore ai 35 quintali. Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenza del funzionamento dello autoveicolo, nonchè delle norme sulla circolazione stradale con particolare riguardo alla segnaletica.

La prova stessa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di merito e del voto conseguito nella prova di esame.

Art. 10.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire la prescritta patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli, non scaduta di validità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente

art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

x) il personale delle agenzie di recapito in loco, nonchè il personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, di cui al precedente art. 1, produrrà idonea documentazione;

y) i mutilati volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, produrranno, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 14.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella gradutoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (quinta classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di conducente e scambista e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva o vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli (luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo).

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti alla *Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 15.
Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli (luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo).

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli eventuali idonei del concorso che, a seguito della visita medica e dell'accertamento di cui al precedente art. 13, siano risultati in possesso della idoneità fisica all'impiego e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, abbiano documentato di essere forniti di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di conducente e scambista.

I medesimi saranno assegnati presso le Direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni di cui al precedente art. 1 e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici diversi prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente della

stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1976
Registro n. 2 Poste, foglio n. 157

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

.
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XXI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione di cui all'art. 1 del bando;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli n. . . rilasciata dalla prefettura di . . . in data . . .;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito:
. . . .
. . . . (7).

Dei suddetti titoli di merito allega intanto i seguenti alla presente domanda:

1) . . . . ;
2) . . . .

Si riserva di presentare gli altri titoli di merito entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione dal suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Elencare i titoli di merito che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(777)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di San Remo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di San Remo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di San Remo, nell'ordine appresso indicato:

1. Lugli dott. Giuseppe	punti	87,21	su 132
2. Zoia dott. Mario	»	84,08	»
3. Seclì dott. Ernesto	»	81,39	»
4. Lalli dott. Manlio	»	79,64	»
5. Pasquale dott. Giusto	»	77,68	»
6. Azzi dott. Palmiro	»	76,60	»
7. Simini dott. Giuseppe	»	69,55	»
8. Piceno dott. Emerico	»	67,20	»
9. Cagetti dott. Silvio	»	60,72	»
10. Marchiò dott. Eugenio	»	59,45	»
11. Lombardo dott. Giuseppe	»	56,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(648)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1975, registrato alla Corte di conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 400, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Casula dott. Mario, dirigente superiore.

Membri:

Segretario dott. Giuseppe, primo dirigente;
Carboni dott. Riccardo, primo dirigente;
Quattrocchi dott. Geremia, direttore di sezione;
Surace Fausto, direttore di sezione.

Segretario:

Bassareo dott. Enrico, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 383

(828)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Puglia e Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte di conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 5, foglio n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Puglia e Basilicata;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sette posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Ottomano dott. Otello, dirigente superiore.

Membri:

Perrone dott. Luigi, primo dirigente;
Passanisi dott. Luigi, direttore di sezione;
De Marco dott. Enrico, primo dirigente;
Pellegrino dott. Raffaele, direttore di sezione.

Segretario:

Coscarella dott. Antonio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 384

(829)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorso riservato ad un posto di aiuto analista

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari) - tel. 721112-721443.

(975)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 dicembre 1975, n. 1410, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale, indetto con deliberazione 22 luglio 1975, n. 864.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia, via Vittorio Veneto, 171 - tel. 30111.

(965)

OSPEDALE «SANTA CROCE» DI FANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente radiologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 gennaio 1976, n. 38, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo, di cui agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 25 novembre 1975 e n. 334 del 19 dicembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro), via Arco d'Augusto, 2.

(971)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione specialistica di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione specialistica di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(974)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO «G. TESTA» DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto, località Rondinella.

(972)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia.

In esecuzione della deliberazione commissariale 5 gennaio 1976, n. 3, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari, via De Nicola - tel. 217346-7-8-9 - 217350 1-2-3.

(970)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino, via S. Pellico, 19 - tel. 6509666.

(973)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto alla divisione B

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto alla divisione *B*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como, via Napoleone, 60 - tel. 260029-261450-274200.

(966)

OSPEDALE «S. SALVATORE» DI PESARO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro, via Sabbatini, 22.

(968)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(976)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «COLONNELLO D'AVANZO» DI FOGGIA

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante i concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1976, in luogo di «... *un* posto di aiuto e *un* posto di assistente di pneumologia.», leggasi: «... *due* posti di aiuto e *tre* posti di assistente di pneumologia.».

(1118)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **32**.

Istituzione del comitato di coordinamento dell'attività degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 19 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti e degli enti ospedalieri con l'attività programmatoria della Regione per l'assistenza sanitaria regionale.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 2.

Il comitato di cui all'articolo precedente ha competenza in ordine alle questioni attinenti i servizi sanitari e in particolare all'attività degli enti mutualistici, sulle quali esprime parere agli organi decisionali dello Stato e della Regione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Il comitato è costituito da:

due rappresentanti la commissione consiliare competente di cui uno della minoranza;

quattro rappresentanti le mutue dei lavoratori dipendenti (Inam, Enpas, Inadel, Enpdedp), designati dai rispettivi enti mutualistici;

quattro rappresentanti le mutue dei lavoratori autonomi, designati dalle rispettive organizzazioni regionali;

quattro rappresentanti l'associazione regionale ospedali marchigiani, designati dall'Arom;

due rappresentanti le amministrazioni provinciali designati dalla UPI;

sei rappresentanti le amministrazioni comunali designati dalla ANCI;

sei rappresentanti i sindacati maggiormente rappresentativi (tre dei lavoratori dipendenti e tre dei lavoratori autonomi), designati dalle segreterie confederali regionali;

un direttore sanitario degli ospedali, designato dall'Anmod;

un direttore amministrativo degli ospedali, designato dal Sideo;

un esperto in materia sanitaria dell'ufficio programma della Regione, designato dalla giunta;

due funzionari dell'assessorato regionale alla sanità e sicurezza sociale, designati dalla giunta;

un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei medici;

un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei farmacisti.

La funzione di segretario è svolta da uno dei funzionari dell'assessorato.

Il comitato è presieduto dall'assessore alla sanità e sicurezza sociale della Regione e si riunisce in via ordinaria quattro volte all'anno oppure, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni debbono pervenire ai componenti il comitato almeno cinque giorni prima della data della riunione e debbono contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33.

Dotazione del capitolo relativo alle spese per la propaganda turistica per l'esercizio finanziario 1975 in ottemperanza alle osservazioni del Governo sulla legge regionale n. 28 del 24 settembre 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 19 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 della legge regionale 24 settembre 1974, n. 28, è autorizzata, per il 1975, la spesa di L. 200.000.000 da iscrivere a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo I dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Spese per la propaganda turistica » e con la dotazione di L. 200.000.000; la dotazione del cap. 1147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri in corso » — Spese di parte corrente — è ridotta di L. 200.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a istituire con deliberazione, da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni, il capitolo di cui al comma precedente con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1975

TIBERI

(569)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 34.

Interventi edificatori nelle zone di rispetto delle strade.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione e ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale sottoposte al vincolo di inedificabilità dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso il consolidamento;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ampliamento, quando ciò sia necessario, per rendere abitabile l'immobile, sotto il profilo igienico-sanitario, con una superficie massima di mq 30.

Gli ampliamenti di cui alla lettera *c*) sono autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

Il rilascio dell'autorizzazione per le opere di cui al comma precedente è soggetto a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate nel caso di esproprio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1975

TIBERI

(570)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 35.

Provvedimenti per agevolare l'attività di pianificazione urbanistica degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione degli articoli 5 e 7 del proprio statuto la Regione interviene ai sensi della presente legge ai fini di agevolare l'attività di pianificazione urbanistica degli enti locali e di promuovere la conservazione e il recupero dei centri di interesse storico, artistico e ambientale.

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 2.

La Regione concede ai comuni e loro consorzi e alle comunità montane contributi per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 22 ottobre 1971, n. 865; 3 dicembre 1971, n. 1102, e loro successive integrazioni e modificazioni.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi per la formazione:

a) dei piani urbanistici delle comunità montane;

b) dei piani regolatori intercomunali;

c) dei piani regolatori generali e delle varianti generali agli stessi;

d) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

e) dei piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

f) dei piani particolareggiati delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

La Regione interviene attraverso la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione e l'urbanizzazione da parte delle comunità montane, dei comuni e loro consorzi delle aree destinate:

a) ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) ai piani per gli insediamenti residenziali di cui all'art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) ai piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

Al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei centri di interesse storico, artistico e ambientale la Regione concede ai comuni contributi per la formazione dei piani particolareggiati riguardanti i suddetti centri.

Art. 5.

La Regione concede contributi agli enti locali che intendono realizzare rilievi cartografici secondo le norme tecniche di cui al terzo comma del presente articolo.

La giunta regionale provvede direttamente all'attribuzione di incarichi per rilievi cartografici interessanti i territori di più comuni, opere o programmi attuati con il concorso regionale, ovvero destinati a completare rilievi eseguiti per incarico di altri enti.

La giunta regionale predispone le norme tecniche atte a garantire il coordinamento della cartografia regionale anche in relazione alle iniziative in atto a livello nazionale e nelle regioni contermini.

Art. 6.

Il centro regionale per i beni culturali nell'ambito delle funzioni attribuitegli dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, provvede alla formazione di una carta dei beni culturali e ambientali di interesse urbanistico e ne cura la diffusione tra gli enti interessati.

Titolo II

PROVVEDIMENTI URGENTI PER I CENTRI STORICI

Art. 7.

I centri storici e comunque le zone territoriali di tipo *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono costituiti dalle aree delimitate come tali nei piani regolatori e nei programmi di fabbricazione dei comuni o perimetrate in attuazione del comma quinto dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

All'interno di tali aree sono consentiti soltanto opere di consolidamento e restauro e gli interventi pianificati di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

Per opere di consolidamento si intendono quelle tendenti ad assicurare la stabilità delle strutture dell'edificio, senza alterare sostanzialmente le strutture originarie medesime.

Per opere di restauro si intendono quelle tendenti a ripristinare le parti alterate rispetto alla struttura originaria, nonchè, specificatamente, a eliminare le aggiunte degradanti rispetto a tale struttura, e infine a migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche.

Gli edifici consolidati o restaurati possono avere diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria, purchè non venga alterato il carattere fondamentale dell'insediamento di cui l'edificio è parte.

Art. 9.

Interventi diversi da quelli indicati nel precedente titolo sono consentiti nelle aree di cui all'art. 7 soltanto ove previsti da:

a) piani particolareggiati formati ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

b) piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni;

I piani di cui ai punti *a*) e *b*) del comma precedente sono adottati in attuazione di programmi di fabbricazione e di piani regolatori vigenti.

Gli interventi previsti dai suddetti piani attuativi possono riguardare:

a) il restauro di interi complessi edilizi;

b) il restauro e la destinazione a uso collettivo di edifici o complessi di particolare valore architettonico, monumentale, urbanistico;

c) la ristrutturazione di interi complessi edilizi per migliorarne la staticità, le condizioni abitative, le condizioni igienico-sanitarie, nonché per consentire la creazione di spazi liberi a uso pubblico;

d) il rifacimento o la costruzione delle infrastrutture urbane necessarie alla funzionalità dei complessi risanati.

I piani particolareggiati e i piani di zona riguardanti le aree di cui all'art. 7 della presente legge sono approvati dalla giunta regionale sentito il parere del comitato urbanistico regionale costituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 1972, n. 8.

Art. 10.

I piani particolareggiati sono estesi all'intero centro storico e all'intera zona omogenea di tipo *A*.

Eventuali piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono compresi nel piano particolareggiato unitario di cui al comma precedente.

Gli interventi previsti dai piani attuativi riguardanti un centro storico e una zona territoriale omogenea di tipo *A* approvati ai sensi della presente legge sono di interesse pubblico e la loro esecuzione è dichiarata urgente e indifferibile.

L'attuazione dei piani particolareggiati avviene di norma attraverso interventi unitari con le modalità di cui agli articoli da 3 a 10 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 16; interventi sui singoli edifici possono essere autorizzati solo se esplicitamente previsti e indicati nei piani particolareggiati stessi.

Art. 11.

Gli interventi sugli immobili non inclusi nei centri storici o nelle zone territoriali omogenee di tipo *A* e che abbiano carattere di beni culturali secondo la nozione e ai sensi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, possono consistere soltanto nel consolidamento e nel restauro previsti dall'art. 8 della presente legge.

Interventi diversi possono essere autorizzati soltanto previo parere favorevole della consulta regionale di cui all'art. 7 della citata legge regionale n. 53, emesso a seguito di istruttoria e di relazione del centro regionale previsto dall'art. 3 della medesima legge.

Titolo III

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 12.

La giunta regionale propone all'approvazione del consiglio, contestualmente al bilancio preventivo annuale, un documento programmatico che, anche in riferimento al piano di sviluppo, indica i criteri da applicare nella concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Con l'approvazione del bilancio il consiglio autorizza le spese previste per l'anno finanziario di riferimento secondo le indicazioni del documento programmatico di cui al comma precedente.

I contributi di cui alla presente legge sono riservati prioritariamente in misura non inferiore al 45 per cento, alle comunità montane e ai comuni e loro consorzi in esse compresi.

Art. 13.

I contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono stabiliti come segue:

1) contributi di cui all'art. 2 lettera *a*):

contributi in conto capitale costituiti da un'aliquota base di L. 5.000.000 per ogni comunità montana e da un'aliquota variabile in proporzione all'estensione e alla popolazione delle singole comunità;

2) contributi di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*):

contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

3) contributi di cui all'art. 2, lettera *f*):

contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; detto limite è elevato al 75 per cento nel caso di piani consortili interessanti almeno 5 comuni e al 100 per cento nel caso di piani consortili interessanti almeno 5 comuni appartenenti alle comunità montane; nel caso di contributi da concedere a consorzi di comuni compresi nelle comunità montane è richiesto l'assenso delle comunità interessate;

4) contributi di cui all'art. 3, lettere *a*), *b*), *c*):

contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Sono esclusi dalla concessione dei suddetti contributi gli enti che usufruiscono per le stesse finalità di altre provvidenze statali o regionali;

5) contributi di cui all'art. 3, lettera *c*):

contributi in conto capitale a favore delle comunità montane fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili; la misura del contributo è stabilita tenendo conto delle condizioni socio-economiche delle aree interessate e dalla esigenza di garantire l'efficacia degli interventi;

6) contributi di cui all'art. 4:

contributi in conto capitale pari al 75 per cento della spesa; i contributi sono elevati al 100 per cento per i comuni facenti parte delle comunità montane con popolazione non superiore ai 5000 abitanti;

7) contributi di cui all'art. 5:

contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i contributi sono elevati fino al 75 per cento nel caso di rilievi cartografici eseguiti per incarico di comuni appartenenti a comunità montane o di rilievi relativi ai centri storici.

Art. 14.

Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 gli enti interessati debbono inoltrare domanda al presidente della Regione corredata da una relazione che illustri gli obiettivi dell'intervento e da un preventivo dettagliato della spesa prevista.

Art. 15.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del documento programmatico previsto all'art. 12, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, comunica agli enti interessati l'affidamento alla concessione dei contributi, indicandone la misura, e fissa il termine entro il quale devono essere trasmessi, per l'approvazione da parte dei competenti organi regionali, i progetti esecutivi delle opere da realizzarsi e delle iniziative da attuarsi.

Art. 16.

L'entità dei contributi è stabilita con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta, ed è commisurata:

1) all'importo delle opere da realizzarsi ai sensi dell'art. 3 quale risulta dai relativi progetti approvati;

2) all'importo delle spese ammesse ai contributi di cui agli articoli 2, 4 e 5 quale risulta dai preventivi approvati.

Art. 17.

I contributi in conto capitale di cui all'art. 13 punti 1), 2), 3), 6) e 7), della presente legge, sono corrisposti agli enti interessati, nella misura del 50 per cento, non appena questi avranno comunicato al presidente della Regione copia della deliberazione di affidamento degli incarichi corredata dalla richiesta di somministrazione dei fondi; il saldo è corrisposto dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici da parte del competente organo regionale ovvero dopo il collaudo degli elaborati.

I contributi di cui all'art. 13, punti 4), e 5), sono corrisposti agli enti interessati nella misura del 90 per cento non appena questi abbiano avuto approvati dalla Regione i piani urbanistici di attuazione delle zone interessate; il saldo è corrisposto alla presentazione della certificazione dell'avvenuta realizzazione del progetto approvato.

Art. 18.

I contributi sono concessi sulla base degli ordini di priorità risultanti dalle graduatorie formate con l'attribuzione di punteggi secondo lo schema di seguito indicato e con le procedure stabilite nei successivi commi:

a) per i contributi di cui al punto 1) dell'art. 13:

nessuna priorità;

b) per i contributi di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 13:

piani regolatori intercomunali, punti 5;
piani di zone consortili, punti 4;
piani di zona comunali, punti 3;
piani particolareggiati, punti 2;
piani regolatori generali dei comuni compresi nell'elenco di cui all'art 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, punti 1;
piani per insediamenti produttivi formati da consorzi di almeno cinque comuni compresi nelle comunità montane che abbiano parere favorevole da parte delle comunità interessate, punti 6;
piani per insediamenti produttivi, formati da consorzi di almeno cinque comuni, punti 4;
piani per insediamenti produttivi comunali, punti 2;

c) per i contributi di cui al punto 4) dell'art. 13:

piani di zona consortili, punti 2;
piani di zona comunali, punti 1;

d) per i contributi di cui al punto 5) dell'art. 13:

l'ordine di priorità viene determinato sulla base delle richieste avanzate, tenuto conto delle condizioni socio-economiche delle diverse aree e della produttività degli interventi realizzabili;

e) per i contributi di cui al punto 6) dell'art. 13:

piani particolareggiati di centri di rilevante interesse storico, artistico e ambientale, punti 2;

piani particolareggiati di centri di interesse storico, artistico e ambientale, punti 1.

Il rilevante interesse è dichiarato dal presidente della Regione sentiti la soprintendenza ai monumenti e il comitato urbanistico regionale;

f) per i contributi di cui al punto 7) dell'art. 13:

rilievi per piani intercomunali e consortili, punti 2;
rilievi per centri di interesse storico e paesistico, punti 1.

Gli enti che intendono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge debbono presentare domanda, corredata dagli elementi di cui al precedente art. 14, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Nei successivi sessanta giorni il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, dispone la concessione dei contributi tenendo conto degli ordini di priorità indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 19.

Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

1) per i contributi alle comunità montane, per la formazione piani urbanistici comunitari, di cui all'art. 2, lettera *a*), lire 240 milioni;

2) per i contributi ai comuni e loro consorzi per la formazione di strumenti urbanistici, di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*), lire 360 milioni;

3) per i contributi ai comuni per la formazione dei piani particolareggiati relativi ai centri di interesse storico, artistico, ambientale, di cui all'art. 4, lettera *a*), lire 500 milioni;

4) per spese e contributi per la formazione della carta tecnica regionale, di cui all'art. 5, lire 100 milioni;

5) per contributi alle comunità montane per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi di cui all'art. 3, lettera *c*), lire 400 milioni;

6) per i contributi ai comuni e loro consorzi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi, di cui all'art. 3, lettere *a*), *b*), e *c*), lire 500 milioni;

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, sono stanziate a carico dei seguenti capitoli da istituirsi nel titolo secondo dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione e la dotazione controindicate:

« Contributi alle comunità montane per la formazione di piani urbanistici comunitari », lire 240 milioni;

« Contributi ai comuni e loro consorzi, per la formazione di strumenti urbanistici », lire 360 milioni;

« Contributi ai comuni per la formazione di piani particolareggiati relativi ai centri di interesse storico, artistico e ambientale », lire 500 milioni;

« Spese e contributi per la formazione della carta tecnica della Regione », lire 100 milioni;

« Contributi alle comunità montane per l'acquisizione e urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi », lire 400 milioni;

« Contributi ai comuni e loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi », lire 500 milioni.

All'onere di cui al primo comma del presente articolo pari, complessivamente, a lire 2.100 milioni si fa fronte nel modo che segue:

1) quanto a lire 1.050 milioni:

a) con i fondi di cui al cap. 1147001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » spese di parte corrente utilizzati, per lire 400 milioni, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) con i fondi di cui al cap. 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974 « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » spese in conto capitale utilizzati, per lire 650 milioni, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) quanto a lire 1.050 milioni:

a) mediante riduzione, per l'importo di lire 550 milioni, dello stanziamento del cap. 1147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 « Fondo occorrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso », spese di parte corrente;

b) mediante riduzione, per l'importo di lire 500 milioni, dello stanziamento del cap. 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » spese in conto capitale.

Art. 20.

La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio regionale entro cinque giorni, i capitoli di cui al precedente art. 19 con le denominazioni e le dotazioni ivi indicate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **36**.

Fusione di enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa della emanazione del piano regionale ospedaliero, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato, a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge:

a) la fusione dell'ente ospedaliero di Falerone con l'ente ospedaliero di Monte Giorgio. Il nuovo ente con sede in Monte Giorgio assume la denominazione « Ospedali unificati » di Monte Giorgio e Falerone;

b) la fusione dell'ente ospedaliero di San Ginesio con l'ente ospedaliero di Sarnano. Il nuovo ente con sede in Sarnano assume la denominazione « Ospedali unificati » di Sarnano e San Ginesio;

c) la fusione dell'ente ospedaliero « Augusto Murri » di Jesi con l'ente ospedaliero « Vittorio Emanuele III » di Jesi. Il nuovo ente con sede in Jesi assume la denominazione « Ospedali riuniti » di Jesi.

d) la fusione dell'ente ospedaliero « Accorimboni » di Pesaro di Trebbiantico con l'ente ospedaliero « S. Salvatore » di Pesaro. Il nuovo ente con sede in Pesaro assume la denominazione « Ospedali riuniti » di Pesaro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **37**.

Fusione enti ospedalieri di Fermo e Porto San Giorgio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la fusione dell'ente ospedaliero di Fermo con l'ente ospedaliero di Porto S. Giorgio.

Il nuovo ente con sede in Fermo assume la denominazione « Ospedali unificati » di Fermo e Porto S. Giorgio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **38**.

Deroghe di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della riforma sanitaria e del piano sanitario regionale, è vietato agli enti ospedalieri di istituire nuove divisioni, sezioni e servizi, impianti di nuovi ospedali e di ampliare le piante organiche vigenti.

Art. 2.

La giunta regionale, su richiesta degli enti ospedalieri interessati e previo parere della commissione consiliare competente, può concedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, l'autorizzazione alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, sempre che la loro istituzione corrisponda a specifiche inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso di cliniche e di istituti universitari convenzionati, non rispondano a imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca. In tale ipotesi, con il medesimo provvedimento, la giunta autorizza l'assunzione del personale occorrente.

Per le divisioni, sezioni o servizi istituiti con atto regolarmente approvato anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, per i quali non sia stato istituito o sia stato istituito solo in parte l'organico del personale necessario per il loro funzionamento, la giunta regionale, su richiesta degli enti ospedalieri interessati e previo parere della commissione consiliare competente, autorizza il completamento del predetto organico e l'assunzione del relativo personale.

La giunta, previo parere della commissione consiliare competente, può altresì autorizzare la trasformazione dei posti in organico che abbiano per finalità una migliore qualificazione dei servizi assistenziali.

Le autorizzazioni suddette decadono qualora entro sei mesi dalla comunicazione ufficiale non siano funzionanti la divisione, la sezione o il servizio di cui è stata richiesta la istituzione.

Art. 3.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri di aumentare gli organici e di assumere, anche temporaneamente nuovo personale in eccedenza alle dotazioni organiche.

Le assunzioni in via temporanea sono consentite soltanto per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio.

Gli enti ospedalieri possono procedere alla copertura dei posti previsti dalla pianta organica, fino alla data dell'entrata in vigore della riforma sanitaria e del piano sanitario regionale.

Art. 4.

La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può concedere altresì l'autorizzazione alla trasformazione di divisioni, sezioni e servizi già operanti all'entrata in vigore della legge n. 386 sempre che ciò non comporti un aumento di posti-letto e del numero dei posti di cui alla pianta organica già approvata e comunque di spesa.

Non è consentito il ripristino di divisioni, sezioni, servizi e strutture per l'assolvimento di funzioni per cui si è ottenuto in precedenza l'autorizzazione alla trasformazione di cui al comma precedente.

Art. 5.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e del piano sanitario regionale, è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere alla alienazione di beni immobili o di titoli facenti parte del patrimonio e alla costituzione di diritti reali sugli stessi.

La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, puo concedere autorizzazioni in deroga al divieto di cui al comma precedente soltanto nei casi in cui l'alienazione di beni immobili e titoli o la costituzione di diritti reali sugli stessi sia necessaria per reperire fondi occorrenti per il completamento di strutture edilizie nel quadro di programmi approvati in precedenza dallo Stato o dalla Regione, prima della entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386, ovvero per impianti di smaltimento di liquami o di materiali inquinanti.

Nel concedere l'autorizzazione alla vendita di fondi rustici non destinati a utilizzazione extragricola la giunta potrà tener conto della eventuale destinazione dei fondi stessi alla formazione della proprietà coltivatrice singola e associata alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

L'ente di sviluppo delle Marche può ottenere la cessione dei fondi rustici degli enti ospedalieri per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1974, n. 38.

Art. 6.

I pareri della commissione consiliare competente di cui agli articoli precedenti debbono essere espressi non oltre venti giorni dalla data in cui la richiesta di parere è trasmessa alla commissione consiliare competente.

La giunta regionale adotta le decisioni di sua competenza nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di comunicazione del parere della commissione consiliare competente.

Qualora la commissione non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo la presidenza del consiglio nè darà comunicazione alla giunta per la decorrenza del termine di sua competenza.

Art. 7.

Gli enti ospedalieri al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 2, debbono presentare domanda alla giunta regionale allegando i seguenti documenti:

dettagliata relazione tecnico-sanitaria;

relazione dalla quale risultino i motivi che rendono necessaria l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi;

relazione sugli aspetti finanziari relativi.

Nel caso in cui la deroga venga richiesta per esigenze didattiche e di ricerca delle cliniche e istituti universitari convenzionati deve allegarsi oltre alla documentazione di cui sopra una dettagliata relazione confermata dagli organi responsabili della università da cui dipende la clinica o l'istituto sulla imprescindibile necessità della istituzione.

Nel caso in cui l'istituzione della divisione, della sezione o del servizio comporti l'assunzione di nuovo personale, ovvero la domanda di deroga riguardi il completamento, mediante nuove assunzioni, o la trasformazione di posti in organico, l'ente ospedaliero deve produrre la pianta organica esistente.

Art. 8.

Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 5 gli enti ospedalieri interessati, debbono presentare domanda alla giunta regionale allegando:

dettagliata relazione relativa alla operazione finanziaria;

relazione tecnica e contabile sullo stato dei lavori di completamento di strutture edilizie già autorizzate.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **39**.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, concernente prime disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Nella nozione di abbattimento vietato, di cui ai commi precedenti, rientra, oltre a ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative proprie della pianta. E' invece consentita la potatura secondo norme tecniche appropriate per ciascuna specie e contenute nella autorizzazione concessa dall'ispettorato ripartimentale delle foreste, previa richiesta dell'interessato. Sono consentiti inoltre la potatura e, nei casi di inderogabile necessità l'abbattimento di piante ai sensi del testo unico 17 dicembre 1933, n. 1775, art. 12 e seguenti, sulle acque e impianti elettrici e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, art. 2.1.06 h., che fissa le distanze delle linee elettriche dai rami degli alberi, previa autorizzazione del competente ispettorato ripartimentale delle foreste ».

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« L'autorizzazione, fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 3, è concessa soltanto nei casi:

a) di inderogabili esigenze attinenti a opere di pubblica utilità;

b) in cui l'abbattimento sia indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie;

c) in cui si devono realizzare opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria;

d) di sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o in gruppi quando sia reso necessario e opportuno per consentire alle singole piante e al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo;

e) di abbattimento di piante, il cui diametro a metri 1,30 da terra non superi i centimetri 15, quando per la loro conformazione o per la posizione sul terreno non diano garanzia di raggiungere la conformazione d'alto fusto;

f) in cui, nel complesso delle particelle catastali costituenti un fondo rustico, vi sia una consistenza di piante d'alto fusto delle specie di cui all'art. 1 da consentire una utilizzazione turnaria;

g) di progetti di opere pubbliche approvati dagli organi competenti in data precedente alla promulgazione della presente legge.

Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche, per le costruzioni edilizie e per opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria devono essere indicate le piante che si intendono abbattere. Gli organi chiamati alla approvazione dei progetti, di cui al comma precedente, debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante. Per le ipotesi sub *d*) e *f*) l'autorizzazione è subordinata rispettivamente alla presentazione della domanda di sfoltimento e di utilizzazione turnaria. Il piano di sfoltimento o di utilizzazione turnaria è predisposto dall'ispettorato ripartimentale delle foreste e approvato dal sindaco su deliberazione della giunta comunale. Le piante da abbattere debbono essere marcate con martello forestale ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, è aggiunto il seguente comma secondo *bis*.

« L'autorizzazione all'abbattimento, fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 3, è consentita, oltre ai casi previsti dai precedenti commi, quando le piante indicate dall'art. 1 si trovino a distanza inferiore a quella legale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione all'abbattimento è concessa altresì quando gli alberi siano stati irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti. Se minacciano rovina e rappresentano pericolo, il sindaco può ordinarne l'abbattimento ».

Art. 5.

Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, è aggiunto il seguente comma secondo *bis*:

« Entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento di cui all'art. 8 della presente legge, è ammesso ricorso alla giunta regionale ».

Art. 6.

Alla legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« La posa a dimora di nuove piante comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

L'inadempienza a tale obbligo comporta le sanzioni amministrative previste dal secondo comma del precedente art. 6, oltre al divieto di consentire altri tagli di sfoltimento o di utilizzazione turnaria ».

Art. 7.

L'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ai fini di un'esatta individuazione delle piante di alto fusto di cui al precedente art. 3, il corpo forestale operante nella regione ne effettua il censimento con le modalità stabilite dalla giunta regionale, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali.

I relativi registri sono tenuti dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dai comuni interessati.

A tale scopo è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 20.000.000.

Le somme occorrenti per far fronte agli oneri di cui al comma precedente sono stanziate per l'anno 1975, a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo I, spese correnti, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione "Spese per il censimento delle piante di alto fusto di cui all'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6" e con la dotazione di L. 20.000.000.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione, per L. 20.000.000, del cap. 1010304 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 "Compensi per lavoro straordinario al personale".

La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa, per l'anno 1975, il capitolo di cui al comma quarto del presente articolo, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni con la denominazione e la dotazione sopraindicate.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1975 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

I risultati del censimento e i successivi aggiornamenti saranno comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del comma quinto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 40.

Costituzione consorzi tra gli enti locali per il potenziamento dei servizi sociali e di prevenzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizi di medicina sociale e preventiva

La Regione, in conformità ai principi del proprio statuto in materia di tutela della salute e di realizzazione del pieno sviluppo della personalità nei confronti di tutti i cittadini, attua interventi finanziari, in attesa delle riforme sanitaria e assistenziale, a favore dei comuni, delle province e dei loro consorzi per la costituzione e il potenziamento dei servizi relativi alla medicina e igiene del lavoro alla lotta contro le malattie sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, nonchè dei servizi di medicina preventiva specie nel settore della medicina scolastica, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e della tutela della maternità e dell'infanzia.

Art. 2.

Medicina e igiene del lavoro

Per i servizi relativi alla medicina e igiene del lavoro, l'attività dei comuni, province e loro consorzi è diretta alla tutela della integrità psicofisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro e si esplica con la prevenzione, la cura e la riabilitazione tenendo conto dei riflessi della nocività dei processi produttivi sugli ambienti di lavoro e sul territorio.

Nell'espletamento di questi servizi i comuni, le province e i loro consorzi operano sentite le organizzazioni sindacali e avvalendosi di enti, istituti, esperti in igiene dell'ambiente di lavoro e di medicina del lavoro o di altre discipline.

La collaborazione di esperti deve avvenire di regola con caratteristiche di interdisciplinarietà.

Art. 3.

Consorzi

La costituzione dei consorzi si effettua nei modi previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è fissata la sede del consorzio.

Lo statuto consortile deve prevedere la rappresentanza delle minoranze negli organi di gestione.

Art. 4.

Convenzioni

I comuni, le province e i loro consorzi di cui alla presente legge, per l'utilizzazione di servizi, ambulatori, centri o presidi sanitari, possono stipulare convenzioni con enti pubblici o istituti e organismi sanitari e assistenziali.

Art. 5.

Coordinamento dei servizi

Nell'ambito della propria circoscrizione, i comuni, le province e i loro consorzi collaborano con gli altri enti, centri e istituzioni operanti nel settore sanitario e sociale, mantenendo il collegamento dei servizi e degli interventi.

Art. 6.

Destinazione dei contributi

L'intervento finanziario della Regione si attua mediante la concessione di contributi per le spese di primo impianto e di gestione dei servizi assistenziali e sanitari di cui alla presente legge.

Art. 7.

Richiesta di contributi

Per essere ammessi al godimento dei contributi di cui ai precedenti articoli, gli enti e i consorzi interessati debbono inoltrare entro il 30 giugno di ogni anno domanda al presidente della giunta regionale con la precisazione dettagliata della finalità per cui viene chiesto il contributo, accompagnata da relazione tecnica e amministrativa dalla quale risultino in particolare la situazione esistente nel territorio di competenza relativamente ai settori indicati, altre eventuali iniziative in atto di enti pubblici o privati, le convenzioni, il coordinamento e l'inquadramento proposti in attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge.

Dovranno altresì essere precisati l'ammontare del contributo richiesto, il piano di finanziamento preordinato e le relative fonti nonchè la consistenza complessiva e la qualifica del personale da utilizzare, precisando quanto e quale sia già stato messo o da mettere a disposizione degli enti interessati e quale da assumere mediante pubblico concorso.

Art. 8.

Programmi annuali

Il consiglio regionale su proposta della giunta, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce il programma annuale degli interventi e determina i criteri di riparto del fondo iscritto nello specifico capitolo di bilancio.

Il presidente della Regione con proprio decreto eroga i contributi ai consorzi nella misura stabilita dalla giunta regionale sentita la commissione competente.

Art. 9.

Utilizzo e formazione del personale

Nell'espletamento dei servizi previsti nell'art. 1 della presente legge dovranno essere utilizzati anche i sanitari e le ostetriche condotte.

In particolare, nel quadro della lotta contro la mortalità infantile e la morbosità ereditaria e congenita, i comuni e i loro consorzi, anche utilizzando i consultori materni e pediatrici dati in uso all'Onmi, i poliambulatori mutualistici e i servizi ospedalieri locali e i Cpa, debbono assicurare visite periodiche alle gestanti e ai neonati e gli accertamenti specialistici necessari.

Per la formazione e l'aggiornamento del personale necessario al funzionamento dei servizi la Regione, nell'ambito del coordinamento delle attività di cui alla presente legge, promuove l'istituzione e lo sviluppo di appositi corsi, con programmi e materie di insegnamento stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione competente.

Art. 10.

Bilanci e relazioni

Ferme restando le disposizioni concernenti l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, i comuni, le province e i loro consorzi sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 11.

Spesa

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni successivi.

Tale spesa fa carico al cap. 1061402 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario con la denominazione « Contributi ai consorzi di enti locali per il potenziamento dei servizi sociali di prevenzione » e con lo stanziamento di L. 500.000.000.

Il cap. 1147001 « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » spese di parte corrente, è ridotto di pari importo.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al cap. 1061402 e la spesa sarà fronteggiata con la quota spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1975

TIBERI

(595)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760260)